

Il parere del CSM su una legge all'esame del Parlamento è previsto dalla legge istitutiva del CSM stesso e non costituisce pertanto una invasione di campo.

Una precisazione sui compiti del CSM e della CORTE COSTITUZIONALE

DARIO CRESTANI

(magistrato)

Nella rubrica di domenica 6 Luglio è apparsa una lettera del lettore Dott. Giovanni Graziani che "bacchetta" il Giornale di Vicenza e i giornalisti in genere per asseriti errori, eclatanti e sempre più numerosi, che verrebbero commessi nelle notizie pubblicate.

Non sono in grado di giudicare se alcuni dei rilievi elencati sono fondati. Posso però dire, avendo una certa dimestichezza con la materia, che il giornale non ha commesso alcun errore nel dare notizia del parere espresso dal CSM a proposito della norma blocca-processi inserita nel decreto sul "pacchetto sicurezza".

La legge istitutiva del CSM, che risale al 1958, attribuisce all'organo di autogoverno numerose funzioni, tra le quali di dare pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia, e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie, liberi poi il Ministro, il Governo e il Parlamento di tenerne o meno conto.

Nel caso concreto, poiché alcune indiscrezioni annunciavano che nella bozza di parere in elaborazione da parte del CSM era contenuto anche un giudizio di illegittimità costituzionale della norma, il Capo dello Stato nella sua veste di Presidente ha invitato i consiglieri ad astenersi da tale giudizio spettante soltanto alla Corte Costituzionale, ma riconoscendo contestualmente che era pieno diritto del CSM esprimere il proprio parere sulle conseguenze che la norma avrebbe avuto sul funzionamento della giustizia.

Il CSM ha accolto l'invito e pertanto il parere ufficiale e definitivo, approvato dalla maggioranza dei 24 membri, non insiste sul problema costituzionalità.

Se questi sono i fatti, non si vede come si possa accusare il CSM di avere compiuto un "abuso d'ufficio", o di essere responsabile addirittura di una "cospirazione", e non si vede quali errori avrebbe commesso il giornale nel dare notizia prima della bozza iniziale del parere e poi della stesura definitiva.

Il Dott. Graziani scrive anche che tra i compiti della Corte Costituzionale vi è anche quello di esprimere un parere sulla costituzionalità o meno di una legge "su richiesta preventiva del legislatore in fase di elaborazione del testo o di emanazione della legge stessa".

L'affermazione è erronea, perché la Corte è organo decisionale e non consultivo, e né la Corte nel suo insieme né i singoli consiglieri si permetterebbero mai di esprimere pareri preventivi in ordine a leggi sulle quali poi dovranno eventualmente pronunciarsi in sede di giudizio.